

**Centro Studi
Consiglio Nazionale Ingegneri**

**I criteri adottati dagli enti
locali per l'affidamento di
incarichi di valore
inferiore alla soglia
comunitaria**

(c.r. 31)

Roma, dicembre 2000

**CENTRO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI**

CONSIGLIO DIRETTIVO

dott. ing. Giovanni Angotti	Presidente
dott. ing. Alberto Speroni	Vice Presidente
dott. ing. Renato Cannarozzo	Consigliere
dott. ing. Alberto Dusman	Consigliere
dott. ing. Giancarlo Giambelli	Consigliere
dott. Massimiliano Pittau	Direttore

COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Domenico Contini	Presidente
dott. Stefania Libori	Revisore
dott. Francesco Ricotta	Revisore

Sede: Via Dora, 2 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, Fax 06.84241800,

www.centrostudicni.it



**C.R. 31 I CRITERI ADOTTATI DAGLI ENTI LOCALI
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI VALORE
INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA**

**Il presente testo è stato redatto dalla dott.ssa Valentina Porro con il
coordinamento del dott. Massimiliano Pittau.**



INDICE

Premessa	pag. 2
1. Il quadro normativo	“ 4
1.1. La legge 109/94	“ 4
1.2. La circolare del ministero dei lavori pubblici n. 4488 del 1996	“ 5
1.3. Il nuovo regolamento generale (d.P.R. 554/99)	“ 8
2. L’indagine sugli enti locali	“ 10
2.1. Obiettivi e caratteristiche della rilevazione	“ 10
2.2. Le fonti normative di riferimento	“ 10
2.3. Le tipologie dei provvedimenti affidati	“ 39
2.4. La diversificazione delle procedure	“ 44
2.5. I criteri di aggiudicazione	“ 51
2.6. Le forme di pubblicità	“ 59
2.7. Gli organi preposti alla determinazione degli affidamenti	“ 65
2.8. Il ricorso agli elenchi di professionisti	“ 71
2.9. I regolamenti generali dei contratti	“ 76



Premessa

La promulgazione della legge relativa al regolamento generale sui lavori pubblici, meglio nota come d.P.R. n. 554 del 1999, ha senza ombra di dubbio offerto un quadro di riferimento più ampio ed allo stesso tempo dettagliato circa le procedure da seguire da parte delle varie istituzioni della pubblica amministrazione per affidare incarichi per la realizzazione di lavori. Tuttavia il lungo e tortuoso processo di definizione di tale regolamento, durato più di cinque anni, ha favorito il consolidarsi di consuetudini, di procedure di programmazione e di modalità di realizzazione di lavori pubblici, poste in essere proprio da tali istituzioni, che hanno di fatto reso sostanzialmente disomogeneo il mercato dei lavori pubblici sul territorio nazionale.

Tale disomogeneità, più rilevante nelle piccole amministrazioni che in quelle grandi, si è tuttavia ripercosso su tutti gli incarichi di importo inferiore ai 200.000 Euro, ma soprattutto su quelli inferiore ai 40.000 Euro. Si tratta ovviamente di tutto quel mondo di lavori media e piccola dimensione il cui ammontare complessivo tuttavia rappresenta una quota importante dell’insieme delle commesse pubbliche in Italia.

Per questa ragione il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, su indicazione del medesimo Consiglio, ha ritenuto opportuno approfondire questo aspetto, interpellando le amministrazioni delle Regioni, delle Province e dei Comuni con numero di abitanti superiore a 40.000, al fine di offrire un repertorio attendibile sullo stato di applicazione della riforma.

L’interesse del Centro Studi è stato infatti quello di comprendere se le amministrazioni pubbliche abbiano fatto riferimento o meno, per affidare gli incarichi il cui importo fosse inferiore ai 200.000 Euro, alla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 4488 del 1996, o in assenza di una norma generale, come nel caso di incarichi di importo inferiore ai 40.000 Euro, abbiano voluto dotarsi di una propria specifica.



Le 20 Regioni, le 102 Province (escludendo quindi Aosta in quanto la Regione Valle d’Aosta e la Provincia Aosta sostanzialmente coincidono) e i 181 Comuni, presi in esame disegnano un quadro assolutamente frammentato delle procedure adottate al livello nazionale. Infatti mentre al livello superiore, ovvero tra le 20 Regioni, vengono adottate procedure omogenee, al livello inferiore, tale omogeneità viene meno.

Tra i Comuni e le Province, infatti oltre ad essere stati rilevati riferimenti normativi divergenti nell’impostazione dell’impianto amministrativo, si possono notare notevoli differenze nell’attivazione di procedure interne per l’assegnazione degli incarichi (regolamenti e disciplinari), soprattutto per quanto riguarda l’eleggibilità dei prestatori d’opera e per le modalità di valutazione delle competenze e delle capacità imprenditoriali.

I risultati dell’indagine in oggetto quindi segnalano, da una parte, l’esistenza di un certo grado di confusione esistente soprattutto al livello comunale, non a caso molte delle amministrazioni contattate dichiarano di essere in attesa della completa approvazione del regolamento generale sui lavori pubblici per definire meglio il quadro delle procedure e, dall’altra, il consolidamento di alcune consuetudini che rischiano di scontrarsi con i nuovi criteri normativi imposti dal regolamento generale attualmente in vigore.

A tale proposito si ritiene utile ripetere nuovamente la presente consultazione in questo anno, anche al fine di monitorare gli effetti del nuovo regolamento, nonché l’evoluzione delle procedure amministrative.

Giovanni Angotti



1. Il quadro normativo

1.1. La legge 109/94

La legge quadro in materia di lavori pubblici, 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ha stabilito, all’art. 17, comma 1, che l’attività di progettazione relativa all’opera pubblica possa essere affidata, oltre che agli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, a soggetti esterni.

Conseguentemente, ha stabilito quali dovessero essere le modalità di scelta dei soggetti possibili affidatari. Il sistema di scelta era ed è ancora, successivamente al regolamento di attuazione, articolato in tre diverse discipline, corrispondenti ad altrettante soglie di valore dell’importo stimato dell’opera stessa.

La legge quadro prevedeva, per il periodo precedente all’entrata in vigore del regolamento di attuazione, che se il valore stimato dell’incarico fosse pari o superiore alla soglia di 200.000 Euro si applicasse sempre la disciplina contenuta nella direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, introdotta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 157/1995.

Se l’importo stimato era inferiore a tale soglia, ma superiore ai 40.000 Euro, l’art. 17, comma 12, della legge stabiliva che la scelta fosse effettuata sulla base dei *curricula* presentati dai progettisti, fino al momento dell’entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge. In ogni caso le stazioni appaltanti dovevano provvedere a dare adeguata pubblicità della procedura di affidamento.

Infine, per gli incarichi al di sotto dei 40.000 Euro, la legge, allo stesso art. 17, comma 12, ha previsto la possibilità di una scelta fiduciaria, tuttavia limitata ai professionisti singoli o associati ed alle società di professionisti, soggetta all’obbligo di motivazione e seguente alla verifica dell’esperienza e della capacità professionale del progettista, con pubblicità facoltativa.



È opportuno evidenziare che la previsione dell’obbligo di motivazione, accanto a quello di verificare l’esperienza e la capacità professionale dei progettisti incaricati, rende non del tutto pertinente la qualifica di “fiduciaria” attribuita alla scelta.

1.2. La circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 4488 del 1996

Per quanto attiene al regime transitorio, previsto per la fascia di valore intermedia (“fino alla data di entrata in vigore del regolamento”, art. 17, comma 12, legge quadro), si deve ricordare come sia intervenuta la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 4488 del 1996, nota come circolare Di Pietro, che ha stabilito le modalità degli adempimenti pubblicitari cui sono tenute le amministrazioni. Destinatario di questa circolare sarebbero esclusivamente le amministrazioni statali, mentre per le altre (ad es. enti locali, concessionari di pubblici servizi) non vi è vincolo di applicazione.

Essa ha individuato tre fasce in relazione al valore degli incarichi precisamente prevedendo: per gli incarichi tra 100.000 e 200.000 Euro, la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su almeno un giornale di diffusione nazionale; per i servizi di importo compreso tra i 100.000 e i 50.000 Euro, la pubblicazione del bando sul Bollettino Regionale e su almeno un giornale a tiratura regionale; infine, per gli affidamenti di valore inferiore ai 50.000 Euro, la pubblicazione del bando sull’Albo pretorio del Comune in cui ha sede la stazione appaltante e presso la stazione appaltante stessa.

La circolare ha previsto altresì l’integrazione di questa forma di pubblicità con la trasmissione degli avvisi e dei bandi di gara agli ordini professionali della Regione in cui devono realizzarsi i lavori.

Si deve, pertanto, ritenere che il requisito della adeguata pubblicità richiesto dalla legge sia stato integrato, per il periodo transitorio, da queste previsioni.



Altri aspetti rilevanti del contenuto della suddetta circolare riguardano le modalità di valutazione dei curricula. Essa ha infatti indicato i limiti temporali entro i quali ne deve avvenire la raccolta (10 o 15 giorni). Ha inoltre individuato l’arco temporale da prendere in considerazione nel curriculum, data l’esigenza di affidarsi ad un professionista attivo negli ultimi anni, che sia sufficientemente aggiornato.

La circolare prevedeva a questo proposito un riferimento temporale di dieci anni dalla pubblicazione del bando.



Tav. 1 L'evoluzione della normativa relativa agli affidamenti degli incarichi sopra e sotto soglia europea.

	Affidamenti di incarichi di valore inferiore a 40.000 Euro	Affidamenti di incarichi di valore compreso tra 40.000 e 200.000 Dsp	Affidamenti di incarichi di valore superiore a 200.000 Euro, ora superiore al controvalore in Euro di 200.000 Dsp
Dal 1994: legge 109/94 e succ. modif.; art. 17, commi 10 e 12		Scelta sulla base dei curricula, previa adeguata pubblicità degli affidamenti	
Periodo transitorio intercorrente tra la legge quadro ed il regolamento di attuazione: si applica Circ. Min. LL.pp. n. 4488/96	Scelta fiduciaria con obbligo di motivazione	Scelta sulla base dei principi della circ. Min. LL.pp. n. 4488/96	Si applica la direttiva 92/50/Cee del Consiglio del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e la normativa nazionale di recepimento costituita dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 ed attualmente dal d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 65
d.P.R. 554/99	Scelta fiduciaria con obbligo di motivazione e di adeguata pubblicità	Per i servizi il cui corrispettivo complessivo stimato sia compreso tra i 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 200.000 Dsp (e di 130.000 Dsp nel caso dei ministeri) l'affidamento avviene tramite licitazione privata.	

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



1.3. Il nuovo regolamento generale (d.P.R. 554/99)

Il regolamento generale, emesso con il d.P.R. n. 554/1999, definendo ora le regole in modo più dettagliato, si è attenuto ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, garantendo la proporzionalità tra le modalità e gli oneri connessi alla procedura con gli importi degli incarichi.

Da sottolineare è il fatto, pure di tutta evidenza, che il regolamento non va a modificare la legge, dato che rispetto a quest'ultima è fonte sotto-ordinata.

Il d.P.R. n. 554/1999, nel disciplinare puntualmente la materia degli affidamenti, ha ora stabilito degli oneri di pubblicità anche quando ricorra la soglia minima.

Da ricordare è la circostanza che le soglie nel regolamento sono indicate in Euro, dato il venir meno dell'utilizzo dell'unità di misura Euro. La soglia minima è determinata quindi attualmente in 40.000 Euro¹. A complicare la situazione vi è anche l'ingresso dei Diritti speciali di prelievo (Dsp), il cui utilizzo è necessario per adeguare l'unità di misura nazionale e comunitaria degli importi con quella prevista a livello internazionale dalla WTO (World Trade Organization). Comunque è indubbio che ora vadano applicate le diverse discipline di procedura secondo le soglie determinate dal regolamento. Il termine Euro è dunque usato nel corso della trattazione esclusivamente per riprodurre in modo testuale il contenuto delle singole normative locali non aggiornate al regolamento

Si può dire che il regolamento, che ha previsto altresì, come si è già detto, l'obbligo di pubblicità sia preventiva che successiva alla determinazione di affidamento dell'incarico, abbia effettivamente attribuito un carattere procedimentale anche alla scelta del soggetto affidatario degli incarichi di importo inferiore alla soglia dei 40.000 Euro.

¹ Pari a 77.450.800 lire



Il fatto che l’intenzione della stazione appaltante di acquisire la relativa prestazione professionale debba essere pubblicizzata, affinché gli interessati che abbiano i requisiti possano offrire la loro competenza, rende infatti la procedura molto somigliante ad una gara.

Nella fascia intermedia di valore dei servizi, compresa ora tra i 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 200.000 Dsp², il regolamento ha stabilito che l’affidamento avvenga attraverso il sistema della licitazione privata³. Per i Ministeri la disposizione si applica qualora il corrispettivo sia compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 130.000 Dsp⁴.

² Pari a 414.993.004 lire.

³ Art. 62, comma 2, d.P.R. 554/99.

⁴ Pari a 269.745.646 lire.



2. L’indagine sugli enti locali

2.1. Obiettivi e caratteristiche della rilevazione

La rivelazione ha interessato la totalità delle amministrazioni regionali e provinciali del Paese, nonché i Comuni con numero di abitanti superiore a 40.000. Obiettivo dell’indagine era quello di verificare se prima dell’entrata in vigore del regolamento tali amministrazioni hanno fatto riferimento, per procedere all’affidamento degli incarichi il cui importo fosse inferiore ai 200.000 Euro, alle direttive contenute nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 4488 del 1996, e se si siano dotate di una disciplina specifica per l’affidamento degli incarichi di valore inferiore ai 40.000 Euro. La rivelazione si è svolta nei mesi di aprile-maggio 2000.

2.2. Le fonti normative di riferimento

La rilevazione compiuta dimostra chiaramente come tutte le Regioni applichino pedissequamente la normativa nazionale, mentre diano luogo ad una molteplicità di determinazioni e comportamenti.

Le fonti normative cui gli enti locali hanno fatto riferimento nell’adottare i provvedimenti relativi alla disciplina per l’affidamento degli incarichi a soggetti esterni sono sostanzialmente quelle richiamate qui di seguito:

- a) la legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) la legge 8 agosto 1990, n. 241;
- c) la legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- d) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
- e) la circolare d. ministero dei lavori pubblici 7 ottobre 1996 n. 4488.

Il provvedimento più richiamato dalle amministrazioni è senza dubbio la legge n. 109/94 (55% delle Regioni; il 37% delle Province; il 31% dei Comuni). Molto più raramente (solo in un paio di casi) vengono anche citati gli altri provvedimenti normativi. Tuttavia c’è da notare che buona parte delle amministrazioni dichiara genericamente



di fare riferimento alla normativa vigente, senza specificare a quali provvedimenti normativi ci si riferisca.

Per quanto riguarda le procedure di affidamento degli incarichi professionali esse sono per la maggior parte disciplinate dalle amministrazioni locali attraverso regolamenti o direttive o semplicemente “deliberazioni”, ciò dimostra come non sia stata individuata una univoca formula di provvedimenti per contenere questo tipo di disciplina. Nel corso della rilevazione tuttavia solo 7 Regioni su 20, 24 Province su 102 e 47 comuni su 181, hanno dichiarato di utilizzare regolamenti o disciplinari interni.

Molte amministrazioni locali hanno adottato provvedimenti che individuano i presupposti necessari per l’affidamento degli incarichi di progettazione. Uno dei più frequenti è che l’affidamento debba avvenire previo accertamento della carenza di organico presso i propri uffici.

Alcune amministrazioni locali, come per esempio il Comune di Roma, prevedono inoltre la possibilità di affidare incarichi professionali a tecnici dipendenti di altre amministrazioni per importi inferiori ai 200.000 Euro, sempre che non esistano uffici propri del Comune specificamente preposti all’espletamento delle attività oggetto dell’incarico medesimo e dotati di figure professionali idonee e di personale sufficiente.

L’espletamento dell’incarico da parte di tecnici dipendenti di altre amministrazioni deve comunque avvenire al di fuori del normale orario di lavoro e non pregiudicare lo svolgimento dei compiti dell’istituto.

Talvolta l’aggiudicazione di incarichi di valore inferiore a 200.000 Euro (come del resto ora previsto dal d.P.R. 554/99) o anche 40.000 Euro avviene con la modalità della licitazione privata, come accade nel caso della Provincia di Arezzo e del Comune di Trapani, sulla base, in alternativa, di uno dei seguenti criteri (a norma dell’art. 36 della direttiva Ce n. 92/50):



- a) del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che viene determinata sulla base di fattori eterogenei, quali il prezzo offerto, la valutazione dei curricula dei candidati in rapporto allo specifico incarico da affidare e la qualità della prestazione;
- b) unicamente del criterio del prezzo più basso.

Nella maggior parte dei provvedimenti analizzati sono specificate le forme di pubblicità idonee a soddisfare il requisito dell’“adeguatezza” di cui all’art. 17 comma 12 della legge 109/94 nonché norme idonee a garantire la trasparenza amministrativa e condizioni di parità di tutti i soggetti concorrenti.

Per quanto riguarda la scelta dei prestatori d’opera si rileva che a volte le amministrazioni richiedono che i professionisti partecipanti alla selezione debbano essere iscritti in un apposito elenco; altre amministrazioni locali (ad es. il Comune di Trapani) hanno adottato una disciplina generale dei contratti nella quale sono individuati i criteri per la scelta del contraente, quali il pubblico incanto e l’appalto concorso, quest’ultimo aggiudicato con il criterio del prezzo più basso e che si applica a tutti gli affidamenti prescindendo dal loro valore, compatibilmente tuttavia con le disposizioni del decreto legislativo 157/1995 di attuazione della direttiva per gli incarichi di valore superiore alla soglia comunitaria.

Più in generale spesso nei provvedimenti sono indicati i requisiti professionali di cui debbano essere dotati i soggetti candidati all’assunzione del servizio nonché i parametri di valutazione di tali requisiti (ad esempio il punteggio corrispondente alla votazione conseguita nel conseguimento della laurea).

Alcuni provvedimenti contengono norme relative alla possibilità di subappaltare, ed in particolare relative a questioni fondamentali legate a questa possibilità, quali:

- a) se il subappalto vada espressamente autorizzato;
- b) se l’autorizzazione, qualora necessaria, abbia natura negoziale o di provvedimento amministrativo;



- c) se l’eventuale diniego possa essere assunto solo per mancanza di requisiti oppure anche per altri motivi apprezzabili in virtù dell’autonomia negoziale, o, a seconda del caso, della discrezionalità amministrativa.

Nelle pagine successive saranno analizzati in profondità alcuni degli elementi sopra considerati.



Tav. 2 Le disposizioni adottate dalle Regioni in materia di incarichi sotto soglia

Regioni	Hanno predisposto un proprio regolamento	Non hanno predisposto un proprio regolamento
Abruzzo		Adottano la 109/94 e succ. modifiche
Basilicata		Adottano la 109/94 e succ. modifiche
Calabria		Adottano la 109/94 e succ. modifiche
Campania	Adottano delle delibere	
Emilia Romagna		Adottano la 109/94 e succ. modifiche
Friuli Venezia Giulia		Adottano la 109/94 e succ. modifiche
Lazio	Si	
Liguria		Adottano la 109/94 e succ. modifiche
Lombardia		Adottano la 109/94 e succ. modifiche

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 2 (segue) Le disposizioni adottate dalle Regioni in materia di incarichi sotto soglia

Regioni	Hanno predisposto un proprio regolamento	Non hanno predisposto un proprio regolamento
Marche		Adottano la 109/94 e il dlgs. 157/95
Molise		Attendono l'insediamento del nuovo assessore per predisporre un regolamento
Piemonte	Si	
Puglia		Adottano la 109/94 e succ. modifiche
Sardegna		Adottano la 109/94 e succ. modifiche
Sicilia	Adottano un disciplinare tipo	
Toscana	Hanno delle linee guida	
Trentino Alto Adige		La Regione non si occupa dell'affidamento di incarichi professionali
Umbria		Adottano la 109/94 e succ. modifiche
Valle D'Aosta	Legge reg. 12/96 mod. 29/99	
Veneto	Delibera n. 1013 del 30.03.1999	

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 3 Le disposizioni adottate dalle Province in materia di incarichi sotto soglia

Province	Hanno predisposto un proprio regolamento	Non hanno predisposto un proprio regolamento
Agrigento		Adottano la 109/94 e succ. modifiche
Alessandria	Si. In corso di revisione	
Ancona	Si	
Arezzo		Si adotta la procedura ad evidenza pubblica anche nel caso di conferimento di incarichi al di sotto dei 40.000 Euro
Ascoli Piceno		Adottano la 109/94
Asti	Si	
Avellino		Hanno fino ad ora indetto solo un bando di concorso per impiantisti per le strutture scolastiche (incarico al di sotto dei 40.000 Euro)
Bari		Per ora non si sono trovati nella necessità di conferire incarichi all’esterno. Attendono l’entrata in vigore del nuovo regolamento dei LL.PP. (dpr. 554/99)
Belluno	Si	
Benevento		Adottano la 109/94
Bergamo		Adottano la 109/94
Biella		Hanno un elenco di consulenti per prestazioni professionali (esclusa progettazione)
Bologna	Si	
Bolzano	Si	
Brescia	Si	Adottano la 109/94

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 3 (segue) Le disposizioni adottate dalle Province in materia di incarichi sotto soglia

Province	Hanno predisposto un proprio regolamento	Non hanno predisposto un proprio regolamento
Brindisi		Adottano la 109/94
Cagliari		Adottano la 109/94
Caltanissetta		Attendono l'entrata in vigore del nuovo regolamento dei ll.pp. (dpr. 554/99)
Campobasso		Adottano la 109/94
Caserta	n.d.	n.d.
Catania		Non hanno un regolamento ma è pervenuto un bando tipo
Catanzaro	Si	
Chieti		Adottano la 109/94
Como		Adottano per ora la 109/94; per settembre 2000 dovrebbe essere varato un accordo con gli ordini professionali periferici.
Cosenza		Si atterrano al nuovo regolamento (dpr. 554/99)
Cremona		Adottano la 109/94
Crotone		Lo stanno predisponendo
Cuneo		Adottano la 109/94
Enna		Adottano la 109/94
Ferrara		Adottano la 109/94
Firenze	Si	

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 3 (segue) Le disposizioni adottate dalle Province in materia di incarichi sotto soglia

Province	Hanno predisposto un proprio regolamento	Non hanno predisposto un proprio regolamento
Foggia		Adottano la 109/94
Forlì		Adottano la 109/94
Frosinone	Pervenuta delibera prov.le n. 3 del 15.1.1999	
Genova		Adottano la 109/94
Gorizia		Adottano la 109/94
Grosseto		Non hanno affidato incarichi esterni.
Imperia		Adottano la 109/94
Isernia		Adottano la 109/94
La Spezia		Adottano la 109/94
L'Aquila		Adottano la 109/94
Latina		Adottano la 109/94
Lecce		Lo stanno predisponendo ma si attengono ancora alla legge 109/94.
Lecco		Adottano la 109/94
Livorno	Si (non è pervenuto)	
Lodi		Stanno predisponendo un nuovo regolamento
Lucca	Si (non è pervenuto)	

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 3 (segue) Le disposizioni adottate dalle Province in materia di incarichi sotto soglia

Province	Hanno predisposto un proprio regolamento	Non hanno predisposto un proprio regolamento
Macerata		Adottano la 109/94 e il dlgs. 157/95
Mantova	Si	
Massa	Si	
Matera		Adottano la 109/94
Messina	Si	
Milano		Hanno solo un elenco di professionisti non più aggiornato
Modena		Stanno predisponendo un regolamento
Napoli		Esiste regolamento sugli affidamenti di incarichi, che tuttavia non si applica al settore dei lavori pubblici, per il quale ci si attiene alla normativa statale (legge quadro 109/94 e succ. modifiche, e circolare 4488/96).
Novara		Per il conferimento di incarichi di importo inferiore ai 40.000 Euro si è fatto ricorso alla scelta fiduciaria fino all’entrata in vigore del d.P.R. 554/99
Nuoro		Precedentemente esisteva una direttiva interna sui criteri di formazione degli elenchi di professionisti. Attualmente tali elenchi vengono approvati con delibera della giunta, ma la direttiva non è più in vigore.
Oristano		Non hanno nulla
Padova	Si	
Palermo		Adottano la 109/94

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 3 (segue) Le disposizioni adottate dalle Province in materia di incarichi sotto soglia

Province	Hanno predisposto un proprio regolamento	Non hanno predisposto un proprio regolamento
Parma		Il vecchio regolamento tratta solo marginalmente gli incarichi professionali ed è oltremodo superato. Si attengono pertanto alla legge nazionale. Per settembre o ottobre 2000 sarà disponibile un nuovo regolamento.
Pavia	Si. A breve si intende adottarne uno nuovo.	
Perugia		Il 90% della progettazione viene affidata ad interni.
Pesaro		Adottano la 109/94
Pescara		Per i conferimenti al di sotto dei 40.000 Euro adottano criteri di mera discrezionalità
Piacenza		Non hanno nessun regolamento
Pisa		Non hanno nessun regolamento
Pistoia		Adottano la 109/94.
Pordenone	Si	
Potenza		Lo stanno predisponendo
Prato		Attendono l'entrata in vigore del nuovo regolamento dei LL.PP. (dpr. 554/99)
Ragusa	Pervenuto protocollo di intesa	
Ravenna		Nelle more dell'adozione di un apposito regolamento provinciale, adottano il d.P.R. 554/99, articoli 62, 63 e 64
Reggio di Calabria		Secondo il parere della persona contattata il dirigente può procedere all'affidamento in maniera autonoma.
Reggio nell'Emilia		Si attengono alla legge nazionale

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 3 (segue) Le disposizioni adottate dalle Province in materia di incarichi sotto soglia

Province	Hanno predisposto un proprio regolamento	Non hanno predisposto un proprio regolamento
Rieti		Si attengono alla legge nazionale
Rimini		Attendono l’entrata in vigore del nuovo regolamento dei LL.PP. (d. P.R.. 554/99)
Roma		Si attengono alla legge nazionale
Rovigo		Non hanno nulla attualmente che regoli la progettazione
Salerno		Hanno un ufficio di progettazione e la maggior parte degli incarichi vengono affidati all’interno
Sassari	Hanno una delibera di giunta del maggio 1999 in uso fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento.	
Savona		Si attengono alla legge 109/94.
Siena		Non hanno regolato con specifico regolamento il conferimento di incarichi al di sotto dei 40.000 Euro; gli incarichi sono in questo caso dati su base fiduciaria e previa valutazione dei curricula.
Siracusa		Adottano la 109/94
Sondrio		Adottano la 109/94
Taranto	Si	
Teramo	Hanno un protocollo di intesa con gli ordini.	
Terni		Adottano la 109/94. Forse entro la fine dell’anno predisporranno un proprio regolamento.

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 3 (segue) Le disposizioni adottate dalle Province in materia di incarichi sotto soglia

Province	Hanno predisposto un proprio regolamento	Non hanno predisposto un proprio regolamento
Torino		Adottano la 109/94.
Trapani		Aspettano disposizioni della Regione Sicilia
Trento	Si	
Treviso		Adottano la 109/94
Trieste		Per incarichi al di sotto dei 40.000 Euro fanno della gare al fine di assicurare la trasparenza
Udine		Non hanno nulla per gli incarichi di valore inferiore ai 40.000 Euro
Varese	Si	
Venezia		Bando tipo della Regione Veneto per incarichi di valore inferiore ai 200.000 Euro, con criteri di evidenza pubblica e con un elenco di professionisti
Verbano Cusio Ossola	Si	
Vercelli		Non hanno nulla.
Verona		Hanno una lista di professionisti dalla quale attingono.
Vibo Valentia		Adottano la 109/94.
Vicenza		Adottano la 109/94.
Viterbo		Fino ad ora hanno affidato incarichi all’interno; attendono l’entrata in vigore del nuovo regolamento dei LL.PP. (dpr. 554/99).

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 4 Le disposizioni adottate dai Comuni con più di 40.000 abitanti in materia di incarichi sotto soglia

Comuni	Hanno predisposto un proprio regolamento	Non hanno predisposto un proprio regolamento
Acerra		Fino ad ora non si sono mai trovati nella condizione di affidare incarichi all’esterno. Pertanto non hanno e non predisporranno alcun regolamento.
Acireale		Adottano una delibera per il conferimento degli incarichi che viene approvata dalla giunta comunale
Afragola		Fino ad ora non hanno affidato incarichi professionali all’esterno.
Agrigento		Non hanno regolamento
Alcamo		Viene predisposta una “ <i>determina</i> ” dall’Ingegnere capo che attesta l’insufficienza di organico a fronte del quale vengono affidati incarichi (non più di un contratto all’anno).
Alessandria	Si	
Alghero		Non hanno un regolamento; hanno fatto una serie di proposte da sottoporre all’analisi del Segretario Generale ma non hanno ancora nulla di scritto e di certo.
Altamura		Lo predisporranno ma non sanno quando.
Ancona		Conferimenti di incarico su base fiduciaria.
Andria		Adottano la 109/94.
Anzio		Adottano la 109/94.

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 4 (segue) Le disposizioni adottate dai Comuni con più di 40.000 abitanti in materia di incarichi sotto soglia

Comuni	Hanno predisposto un proprio regolamento	Non hanno predisposto un proprio regolamento
Aosta		Adottano la legge regionale n. 12/1996, modificata dalla l. r. 29/1999.
Aprilia		Per incarichi al di sotto dei 40.000 Euro procedono per chiamata diretta; per incarichi sopra i 40.000 Euro procedono con avviso pubblico
Arezzo		Si attengono alla normativa vigente
Arzano		Adottano la 109/94
Ascoli Piceno		Non hanno nulla
Asti	Si	
Avellino	Hanno fatto un protocollo di intesa con gli ordini degli ingegneri, architetti e collegio dei geometri.	
Aversa		Adottano la 109/94
Bagheria		Si attengono alle leggi regionali n. 10/93 e n. 21/85
Barcellona Pozzo di Gotto		Si attengono alle leggi regionali n. 10/93 e n. 21/85 attuando il principio della rotazione.
Bari	Si	
Barletta		Stanno approvando un regolamento sulla base di un provvedimento di giunta
Battipaglia		Stanno predisponendo un regolamento.
Belluno	Si	

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 4 (segue) Le disposizioni adottate dai Comuni con più di 40.000 abitanti in materia di incarichi sotto soglia

Comuni	Hanno predisposto un proprio regolamento	Non hanno predisposto un proprio regolamento
Benevento		Non hanno regolamento.
Bergamo	Si	
Biella		Si atterranno al nuovo regolamento (dpr. 554/99)
Bitonto		Adottano la 109/94.
Bollate		Adottano la 109/94.
Bologna		Attendono il nuovo regolamento (dpr 554/99)
Bolzano	Si	
Brescia		Non hanno nulla
Brindisi		Non hanno nulla
Busto Arsizio		Adottano la 109/94
Cagliari		Hanno un regolamento anteriore alla 109/94 che deve essere modificato tramite delibera del consiglio comunale.
Caltanissetta		Fino ad ora si sono attenuti alle leggi regionali 10/93 e 21/85. Da tempo non affidano incarichi per mancanza di fondi.
Campobasso		Adottano la 109/94.
Capannoni		Fino ad ora non hanno conferito nessun incarico.
Carpi		Si attengono alla 109/94.

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 4 (segue) Le disposizioni adottate dai Comuni con più di 40.000 abitanti in materia di incarichi sotto soglia

Comuni	Hanno predisposto un proprio regolamento	Non hanno predisposto un proprio regolamento
Carrara		Si attengono alla 109/94.
Casalnuovo di Napoli		Si attengono alle disposizioni nazionali
Caserta		
Caloria	Hanno un atto deliberativo tramite il quale conferiscono incarichi	
Castellammare di Stabia	Esistono delle direttive deliberate dalla giunta che disciplinano gli incarichi. Sono tuttora vigenti ma dovranno essere riviste alla luce del nuovo regolamento (dpr. 554/99)	
Catania		E’ in corso di adozione
Catanzaro		Non hanno nulla
Cava de' Tirreni	Pervenuto modello disciplinare tipo, che fa riferimento ad un regolamento non pervenuto	
Cerignola		Si attengono alla 109/94
Cesena	Si	
Chieti		Non hanno nulla.
Chioggia		Non hanno un regolamento, ma tengono conto di quanto disposto da un bando tipo regionale.
Cinisello Balsamo	Si	

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 4 (segue) Le disposizioni adottate dai Comuni con più di 40.000 abitanti in materia di incarichi sotto soglia

Comuni	Hanno predisposto un proprio regolamento	Non hanno predisposto un proprio regolamento
Civitavecchia		Si attengono alla 109/94.
Collegno	Pervenuto regolamento per la disciplina dei contratti, risalente al 1991	
Cologno Monzese		Si attengono alla 109/94
Como		Non si sono trovati nella necessità di affidare incarichi di progettazione esterni.
Corato		Si attengono alla legge nazionale
Cosenza		Si attengono alla 109/94
Cremona	Si	
Crotone		Forse tra qualche mese lo predisporranno
Cuneo		Non hanno nulla
Empoli		Si attengono alla 109/94
Enna		Non hanno nulla
Ercolano		Si attengono alla 109/94.
Faenza		Si attengono alla 109/94. Attendono l’entrata in vigore del nuovo regolamento.
Fano		Si attengono alla 109/94.
Fasano	Si	

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 4 (segue) Le disposizioni adottate dai Comuni con più di 40.000 abitanti in materia di incarichi sotto soglia

Comuni	Hanno predisposto un proprio regolamento	Non hanno predisposto un proprio regolamento
Ferrara		Si attengono alla 109/94.
Firenze	Si	
Fiumicino		Si attengono alla 109/94
Foggia		E’ allo studio ma non è stato ancora approvato. Per incarichi al di sotto dei 40.000 Euro attingono da un albo istituito presso il Comune.
Foligno		Si attengono alla 109/94. Attendono l’entrata in vigore del nuovo regolamento.
Forlì	Si	
Frosinone		Non hanno nulla
Gallarate		Si attengono alla 109/94
Gela	Si	
Genova		Attendono il nuovo regolamento (dpr 554/99)
Giugliano in Campania		Si attengono alla 109/94
Gorizia		Non hanno nulla
Gravina in Puglia		Fino ad ora hanno adottato delle <i>convenzioni tipo</i> approvate di volta in volta dalla giunta e conformi alla legge vigente.
Grosseto	Si	
Grugliasco		Si attengono alla 109/94.

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 4 (segue) Le disposizioni adottate dai Comuni con più di 40.000 abitanti in materia di incarichi sotto soglia

Comuni	Hanno predisposto un proprio regolamento	Non hanno predisposto un proprio regolamento
Guidonia Montecelio		Si attengono alla 109/94. Adottano dei <i>disciplinari tipo</i> .
Imola		Attendono il nuovo regolamento (dpr 554/99).
Imperia		Si attengono alla 109/94
Isernia		Non hanno nulla
Jesi	Si	
La Spezia		Per gli incarichi inferiori a 40.000 Euro utilizzano curriculum e rotazione incarichi; per incarichi sopra i 40.000 Euro ricorrono alle gare.
Lamezia Terme	Pervenuta bozza di regolamento	
L'Aquila		Adottano la 109/94. Non stanno predisponendo nessun regolamento in quanto devono chiarire un conflitto di competenze in atto: devono definire se i conferimenti vengono decisi dall’organo politico o da quello amministrativo.
Latina		Si attengono alla 109/94.
Lecce	Si	
Lecco		Non hanno nulla.
Legnano	Si	
Licata		Si attengono alla 109/94. Attendono il nuovo regolamento (dpr 554/99).
Livorno		Attendono il nuovo regolamento (dpr 554/99).

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 4 (segue) Le disposizioni adottate dai Comuni con più di 40.000 abitanti in materia di incarichi sotto soglia

Comuni	Hanno predisposto un proprio regolamento	Non hanno predisposto un proprio regolamento
Lodi		Si attengono alla 109/94.
Lucca		Si attengono alla 109/94. L’ufficio contratti sta lavorando alla predisposizione di un regolamento che non è ancora pronto.
Macerata		Non hanno nulla
Manfredonia	Si (anteriore al 1992)	
Mantova		Per ora non hanno avuto necessità di una regolamentazione in tal senso. Attendono il nuovo regolamento (dpr 554/99).
Marano di Napoli		Si attengono alla 109/94.
Marsala		Si attengono alla 109/94.
Martina Franca		Si attengono alla 109/94.
Massa	Si	
Matera		Si attengono alla 109/94 e attendono il dpr. 554/99.
Mazara del Vallo	Si	
Messina		Si attengono alla 109/94 integrando con un protocollo d’intesa stipulato con l’ordine degli ingegneri e degli architetti il quale prevede: <40.000 Euro →incarichi fiduciari; 40.000<x<200.000 Euro →avviso pubblico con comparazione dei curricula; >200.000 Euro →gara pubblica.

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 4 (segue) Le disposizioni adottate dai Comuni con più di 40.000 abitanti in materia di incarichi sotto soglia

Comuni	Hanno predisposto un proprio regolamento	Non hanno predisposto un proprio regolamento
Milano	Si	
Misterbianco		Si attengono alla legge regionale n. 21/85 (art.9 modificata dalla legge n. 10/93
Modena	n.d.	n.d.
Modica	Si	
Molfetta	Hanno un regolamento del 1992. Predisporranno un nuovo regolamento a seguito dell’entrata in vigore del dpr.554/99	
Moncalieri		La giunta ha deliberato circa l’attuazione di un regolamento dei contratti ma non è ancora esecutivo; per la parte relativa agli affidamenti degli incarichi il regolamento rimanda comunque alle disposizioni nazionali.
Monza		Si attengono alla 109/94. Attualmente non hanno intenzione di predisporre nessun regolamento in quanto devono valutare circa 630 curricula pervenuti al Comune. A seguito di tale analisi stileranno una graduatoria dalla quale attingeranno per gli incarichi esterni.
Napoli		Stanno cambiando un vecchio regolamento.
Nichelino	Si	
Nocera Inferiore	Si (non pervenuto)	
Novara		Non hanno nulla.

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 4 (segue) Le disposizioni adottate dai Comuni con più di 40.000 abitanti in materia di incarichi sotto soglia

Comuni	Hanno predisposto un proprio regolamento	Non hanno predisposto un proprio regolamento
Nuoro		Non hanno nulla.
Olbia		Si attengono alla 109/94 artt. 16 e ss . Con l’entrata in vigore del dpr. 554/99 valuteranno, se necessario, la possibilità di predisporre un loro regolamento.
Oristano	Non hanno un proprio regolamento ma la giunta due mesi fa ha dato delle direttive ai dirigenti per regolamentare i conferimenti di incarico.	
Paderno Dugnano		Si attengono per ora alla 109/94 poi, quando entrerà in vigore al dpr. 554/99.
Padova		Adottano la 109/94. Attendono il dpr. 554/99 per predisporre eventualmente un regolamento.
Palermo		La 109/94 non è stata recepita dalla Regione Sicilia.
Parma		Adottano la 109/94
Paternò		Si attengono alla 109/94 a differenza degli altri comuni siciliani che adottano le leggi regionali n. 10/93 e n. 21/85. Aspettano comunque il dpr. 554/99.
Pavia	Si	
Perugia	Si	
Pesaro		Si attengono alla 109/94. Si sta predisponendo un regolamento alla luce del dpr. 554/99.

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 4 (segue) Le disposizioni adottate dai Comuni con più di 40.000 abitanti in materia di incarichi sotto soglia

Comuni	Hanno predisposto un proprio regolamento	Non hanno predisposto un proprio regolamento
Pescara		Si attengono alla 109/94.
Piacenza		Si attengono alla 109/94. Avevano uno schema di regolamento del '97 che è rimasto in fase embrionale e pertanto mai approvato.
Pisa		Non conferiscono incarichi all'esterno.
Pistoia		Non hanno nulla
Pomezia	n.d.	n.d.
Pordenone	Si	
Portici		Si attengono alla 109/94.
Potenza		Si attengono alla 109/94 e attendono il dpr. 554/99
Pozzuoli		Fino ad ora non hanno affidato incarichi esterni. Stanno predisponendo un regolamento che è attualmente allo studio dell'amministrazione
Prato	Si	
Quartu Sant'Elena		Attendono l'entrata in vigore del dpr. 554/99
Ragusa	Hanno un regolamento predisposto alla fine del 1999. Non è ancora in vigore perché necessita ancora dell'approvazione da parte dell'Assessore ai LL.PP.	

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 4 (segue) Le disposizioni adottate dai Comuni con più di 40.000 abitanti in materia di incarichi sotto soglia

Comuni	Hanno predisposto un proprio regolamento	Non hanno predisposto un proprio regolamento
Ravenna		Aspettano l’entrata in vigore del dpr. 554/99. Fino ad ora hanno fatto degli avvisi pubblici fondati su pubblico incanto e non sulla licitazione privata.
Reggio di Calabria		Si attengono al dlgs. 157/95
Reggio nell’Emilia		Si attengono alla 109/94 e non sanno quando verrà predisposto un nuovo regolamento.
Rho		Per gli incarichi sotto i 40.000 Euro hanno un elenco di professionisti e gli incarichi vengono affidati a rotazione; per gli incarichi sopra i 40.000 Euro utilizzano bandi di gara.
Rieti	Hanno un regolamento del 1992 che tuttora utilizzano; non è stato mai modificato e non sanno neanche se lo aggiorneranno.	
Rimini		Si attengono alla 109/94.
Rivoli		Si attengono alla 109/94.
Roma	Si	
Rovigo	Si (non pervenuto)	
Salerno		Si attengono alle disposizioni nazionali
San Benedetto del Tronto		Non hanno e non stanno predisponendo nessun regolamento. Adottano la 109/94 (incarichi fiduciari sulla base dei curricula).

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 4 (segue) Le disposizioni adottate dai Comuni con più di 40.000 abitanti in materia di incarichi sotto soglia

Comuni	Hanno predisposto un proprio regolamento	Non hanno predisposto un proprio regolamento
San Giorgio a Cremano		Si attengono alla 109/94. (Di volta in volta viene approvato un disciplinare).
San Remo		Non hanno un regolamento, ma fanno delle pubblicazioni che inviano anche agli ordini degli ingegneri. E’ in programma la proposta all’amministrazione di predisposizione di un regolamento.
San Severo		Al di sotto dei 40.000 euro si affidano a incarichi fiduciari.
Sassari		Adottano la 109/94.
Sassuolo		Si attengono alla 109/94 e non si sono mai posti il problema di fare un regolamento ad hoc
Savona		Adottano la 109/94
Scafati		Contano di far qualcosa per settembre 2000, per ora si attengono alla 109/94
Scandicci		Si attengono alla 109/94. Gli incarichi vengono affidati sulla base del confronto dei curricula
Sciacca		Stanno rivedendo il vecchio regolamento in essere fino al novembre scorso. Attualmente deve essere sottoposto all’approvazione da parte del CO.RE.CO.
Senigallia		Fino ad ora l’affidamento degli incarichi avveniva a discrezione dell’amministrazione. Stanno pensando di predisporre un regolamento per disciplinare congiuntamente incarichi esterni ed interni sottoponendoli così ad analoghe norme e previo accordo con gli ordini professionali.

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 4 (segue) Le disposizioni adottate dai Comuni con più di 40.000 abitanti in materia di incarichi sotto soglia

Comuni	Hanno predisposto un proprio regolamento	Non hanno predisposto un proprio regolamento
Sesto Fiorentino		Si attengono alla 109/94.
Sesto San Giovanni		Gli incarichi vengono affidati direttamente dai due servizi tecnici esistenti: edilizia pubblica e ambiente Adottano un <i>disciplinare tipo</i> che però non è stato ancora approvato dalla giunta.
Settimo Torinese		Si attengono alla normativa nazionale
Siena		
Siracusa		Si attengono alla 109/94
Sondrio		Fino ad ora non hanno affidato incarichi a esterni. Si attengono alla legge 109/94 art. 17 co. 12.
Taranto		Si attengono alla legge nazionale.
Teramo		Fino ad ora gli incarichi sono stati affidati sulla base della valutazione dei curricula. Si sta pensando di predisporre un regolamento, ad hoc ma non si sa in che termini.
Terni		E’ stato deliberato dalla giunta un protocollo di intesa con gli ordini professionali. Tale protocollo d’intesa è in fase di studio da una commissione composta da un rappresentante per ogni ordine, a termine del quale verrà predisposto un “ <i>disciplinare tipo</i> ”.
Tivoli		Si attengono alla legge nazionale

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 4 (segue) Le disposizioni adottate dai Comuni con più di 40.000 abitanti in materia di incarichi sotto soglia

Comuni	Hanno predisposto un proprio regolamento	Non hanno predisposto un proprio regolamento
Torino		Si attengono alla 109/94 ter e alla sentenza del Consiglio di Stato. Non faranno nessun regolamento perché applicheranno il d.p.r. 554/99.
Torre Annunziata		Si attengono alla 109/94
Torre del Greco		Si attengono alla 109/94
Trani	Si	
Trapani	Si (1993). Fino ad ora hanno concesso solo qualche consulenza e non incarichi veri e propri. E’ allo studio un nuovo regolamento.	
Trento	Si	
Treviso	Si	
Trieste		Fino ad ora hanno adottato il dlgs. 157 e un “ <i>criterio di confronto a coppia</i> ”; (annuncio pubblico; presentazione dei curricula sulla base di un modello predisposto dall’amministrazione; stesura di una graduatoria). Non c’è nulla di scritto è una consuetudine utilizzata dal Comune. Attendono il nuovo regolamento (dpr 554/99)
Udine		Si attengono alla legge nazionale. Attendono il nuovo regolamento (dpr 554/99) e eventuali disposizioni dalla Regione

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 4 (segue) Le disposizioni adottate dai Comuni con più di 40.000 abitanti in materia di incarichi sotto soglia

Comuni	Hanno predisposto un proprio regolamento	Non hanno predisposto un proprio regolamento
Varese		Per gli incarichi sotto i 40.000 Euro incarichi fiduciari sulla base delle capacità professionali; per gli incarichi sopra i 40.000 Euro valutazione curricula; per gli incarichi sopra i 200.000 Euro applicano il dlgs. 157/95.
Velletri	Hanno un regolamento del 1992 ancora valido e non suscettibile di modifiche (non pervenuto).	
Venezia	Si rifanno ad una deliberazione concordata tra Regione e ordine degli ingegneri, architetti e geologi (non pervenuta).	
Verbania		Si attengono alla legge 109/94
Vercelli		Si attengono alla normativa nazionale. Lo stanno predisponendo forse entro la fine del 2000 lo renderanno esecutivo.
Verona	Si	
Viareggio	Si	
Vibo Valentia		Adottano la 109/94.
Vicenza	Si	
Vigevano		C'è una commissione di studio che sta analizzando il dpr. 554/99 per predisporre un regolamento. Fino ad ora si sono attenuti alla circolare Di Pietro.
Viterbo	Si (<i>disciplinare tipo</i>)	
Vittoria		Si attengono alla legge regionale n. 21/85 e successive modifiche

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



2.3. Le tipologie dei provvedimenti affidati

Nelle tavole 5 e 6 sono riportate le amministrazioni comunali e provinciali che hanno adottato un proprio provvedimento per regolare l’affidamento degli incarichi, suddivise a seconda della tipologia di provvedimento utilizzato

In particolare delle 20 amministrazioni provinciali considerate, 10 hanno predisposto un regolamento, 7 hanno utilizzato una deliberazione della Giunta e 3 hanno utilizzato un’altra tipologia di determinazione. Delle 32 amministrazioni regionali che è stato possibile analizzare, 19 hanno predisposto un regolamento, 6 hanno utilizzato una deliberazione della Giunta, 2 hanno emanato una direttiva e 5 hanno utilizzato un’altra tipologia di determinazione.

Va segnalato in particolare che la Provincia di Napoli ha adottato un regolamento relativo ai criteri e modalità di conferimento degli incarichi di prestazione di opera intellettuale, applicabile anche alle collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, che tuttavia non si applica agli incarichi disciplinati dalle leggi 109/1994 e successive modifiche. Per il conferimento di questi ultimi tale Provincia ha stabilito l’applicazione della normativa statale, costituita, oltre che dalle suddette leggi, dalla circolare del Ministero dei LL.PP. n.4488/1996, dal regolamento d.P.R. 554/1999, nonché dal proprio regolamento provinciale dei contratti.



Tav. 5 Le tipologie di provvedimento adottato da alcune amministrazioni provinciali per regolare l’affidamento degli incarichi sotto soglia

PROVINCE	TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO			
	<i>Regolamento</i>	<i>Direttiva</i>	<i>Deliberazione</i>	<i>Altro</i>
Alessandria	*			
Ancona	*			
Asti			*	
Belluno			*	
Bologna	*			
Catania				Bando tipo
Catanzaro			*	
Firenze	*			
Frosinone			*	
Mantova			*	
Massa-Carrara	*			
Messina	*			
Nuoro				Delibera di approvazione dell’elenco di professionisti
Padova	*			

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 5 (segue) Le tipologie di provvedimento adottato da alcune amministrazioni provinciali per regolare l’affidamento degli incarichi sotto soglia

PROVINCE	TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO			
	<i>Regolamento</i>	<i>Direttiva</i>	<i>Deliberazione</i>	<i>Altro</i>
Pordenone			*	
Ragusa	*			Protocollo d’intesa
Sassari			*	
Teramo				Protocollo d’intesa tra liberi professionisti ed enti pubblici territoriali
Trento	*			
Varese	*			

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 6 Le tipologie di provvedimento adottato da alcune amministrazioni comunali per regolare l’affidamento degli incarichi sotto soglia

COMUNI	TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO			
	<i>Regolamento</i>	<i>Direttiva</i>	<i>Deliberazione</i>	<i>Altro</i>
Alessandria	*			
Asti			*	
Bari			*	
Belluno	*			
Bergamo				Proposta di indirizzo
Bolzano				Legge regionale
Castellammare di Stabia		*		
Cremona				Avviso
Fasano	*			
Firenze	*			
Forlì	*			
Grosseto	*			
Jesi	*			
Lamezia Terme	*			
Lecce	*			
Legnano	*			

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav.6 (segue) Le tipologie di provvedimento adottato da alcune amministrazioni comunali per regolare l’affidamento degli incarichi sotto soglia

COMUNI	TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO			
	<i>Regolamento</i>	<i>Direttiva</i>	<i>Deliberazione</i>	<i>Altro</i>
Massa	*			
Milano			*	
Oristano		*		
Pavia	*			
Perugia	*			
Pordenone	*			
Prato	*			
Ragusa	*			
Roma			*	
Trapani			*	
Trento	*			
Treviso			*	
Verona	*			
Viareggio				Disciplinare di gara
Vicenza	*			
Viterbo				Disciplinare di gara

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



2.4. La diversificazione delle procedure

Altro aspetto da valutare è quanti Comuni e Province abbiano distinto la procedura per l’affidamento di incarichi di valore inferiore ai 40.000 e quelli di valore compreso tra i 40.000 ed i 200.000 Euro. Tra le 19 amministrazioni provinciali considerate 10 utilizzano una unica disciplina per gli incarichi inferiori ai 200.000 Euro, mentre 9 ne individuano una specifica per gli incarichi di importo inferiore ai 40.000 Euro (7 di esse in particolare ricorrono alla scelta fiduciaria mentre 2 hanno implementato una disciplina specifica).

Tra le 31 amministrazioni comunali considerate invece 17 utilizzano una unica disciplina per gli incarichi di importo inferiore ai 200.000 Euro, mentre 13 ne individuano una specifica per gli incarichi di importo inferiore ai 40.000 Euro (7 di esse in particolare ricorrono alla scelta fiduciaria mentre 6 hanno implementato una disciplina specifica).



**Tav. 7 La diversificazione delle procedure da parte di alcune
amministrazioni provinciali**

Province	Disciplina generale per l’affidamento di tutti gli incarichi di valore inferiore ai 200.000 Euro	Disciplina distinta per l’affidamento degli incarichi di valore inferiore ai 40.000 Euro	
		Scelta fiduciaria	Disciplina regolata
Alessandria		*	
Ancona	*		
Asti		*	
Belluno		*	
Bologna	*		
Catania	*		
Catanzaro	*		
Firenze	*		
Frosinone	*		
Mantova		*	
Massa-Carrara			*
Messina		*	
Nuoro	*		
Pordenone		*	
Ragusa			*

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



**Tav. 7 (segue) La diversificazione delle procedure da parte di alcune
amministrazioni provinciali**

Province	Disciplina generale per l’affidamento di tutti gli incarichi di valore inferiore ai 200.000 Euro	Disciplina distinta per l’affidamento degli incarichi di valore inferiore ai 40.000 Euro	
		Scelta fiduciaria	Disciplina regolata
Sassari		*	
Teramo	*		
Trento	*		
Varese	*		

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



**Tav. 8 La diversificazione delle procedure da parte di alcune
amministrazioni comunali con oltre 40.000 abitanti**

Comuni	Disciplina generale per l’affidamento di tutti gli incarichi di valore inferiore ai 200.000 Euro	Disciplina distinta per l’affidamento degli incarichi di valore inferiore ai 40.000 Euro	
		Scelta fiduciaria	Disciplina regolata
Alessandria	*		
Asti		*	
Bari			*
Belluno			*
Bergamo			*
Bolzano	*		
Castellammare di Stabia	*		
Cremona			*
Fasano	*		
Firenze	*		
Forlì	*		
Grosseto	*		
Jesi			Le discipline procedurali sono distinte in base a fasce di valore fino a 7.500, 15.000, 200.000 Euro
Lamezia Terme		*	

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



**Tav. 8 (segue) La diversificazione delle procedure da parte di alcune
amministrazioni comunali con oltre 40.000 abitanti**

Comuni	Disciplina generale per l’affidamento di tutti gli incarichi di valore inferiore ai 200.000 Euro	Disciplina distinta per l’affidamento degli incarichi di valore inferiore ai 40.000 Euro	
		Scelta fiduciaria	Disciplina regolata
Lecce	*		
Legnano	*		
Milano			*
Oristano		*	
Pavia	*		
Perugia	*		
Pordenone	*		
Prato		Il regolamento non distingue fasce di valore, ma fa riferimento alla l. 109/94 ed alla natura evidentemente fiduciaria degli incarichi con esso conferiti	
Ragusa		*	
Roma	*		
Trapani	*		
Trento	*		

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



**Tav. 8 (segue) La diversificazione delle procedure da parte di alcune
amministrazioni comunali con oltre 40.000 abitanti**

Comuni	Disciplina generale per l’affidamento di tutti gli incarichi di valore inferiore ai 200.000 Euro	Disciplina distinta per l’affidamento degli incarichi di valore inferiore ai 40.000 Euro	
		Scelta fiduciaria	Disciplina regolata
Treviso		*	
Verona	*		
Viareggio		*	*
Vicenza		Fino a 20.000 Euro	Tra i 20.000 ed gli 80.000 Euro
Viterbo	*		

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Infine, qualche notazione per quanto riguarda i casi di alcuni enti territoriali. Il Comune di Belluno, inserito tra quelli che provvedono ad una scelta con procedura regolata dei soggetti affidatari degli incarichi di valore inferiore ai 40.000 Euro, invero determina una rosa di massimo 5 candidati di fiducia della giunta comunale, scelti tra professionisti iscritti all’Albo, tra i quali poi seleziona, sulla base dei titoli posseduti, il professionista cui affidare l’incarico.

Il Comune di Viareggio, per il quale sono state indicate entrambe le soluzioni nell’ambito dell’affidamento di incarichi di valore inferiore ai 40.000 Euro, adotta un disciplinare che prevede che questi incarichi possano essere conferiti in via fiduciaria, o con le procedure previste per gli incarichi di valore inferiore ai 200.000 Euro.

Il Comune di Vicenza adotta una disciplina meramente fiduciaria per l’affidamento di incarichi di valore inferiore ai 20.000 Euro; per quelli compresi tra i 20.000 e gli 80.000 Euro prevede che la scelta finale sia effettuata sulla base dei curricula.



2.5. I criteri di aggiudicazione

Uno degli aspetti analizzati nell’ambito della presente indagine è quello relativo alla individuazione dei criteri di aggiudicazione degli incarichi, nel caso in cui questi ultimi siano assegnati mediante gara. Tra di essi vi sono quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quello che considera esclusivamente il maggior ribasso sul costo dei lavori. Tali criteri sono quelli adottati per tutti gli incarichi di valore superiore ai 200.000 Euro, cioè sopra la soglia comunitaria. Essi possono essere però adottati anche per gli incarichi di importo inferiore. Va poi considerato l’uso del sistema della rotazione, nonché di quello basato esclusivamente sulla valutazione dei curricula, pure adottati dalle amministrazioni locali. Il sistema della rotazione è quello che tiene in considerazione l’opportunità di variare la scelta dei soggetti affidatari; a tale fine sono predisposti appositi elenchi di professionisti presso le amministrazioni, ai quali sono iscritti tutti quelli che abbiano dato la loro disponibilità a ricevere gli incarichi e che possiedano requisiti di idoneità prestabiliti.

Va ricordato che il criterio dell’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico è alternativo a quello basato sul prezzo, come indicato nel contesto comunitario da alcune direttive⁵ e dalle relative normative nazionali di attuazione, riguardanti la materia delle procedure di aggiudicazione degli appalti di pubblici servizi. Esso tiene presenti infatti, oltre al prezzo, elementi di qualità, merito tecnico, caratteristiche funzionali, assistenza e simili.

⁵ A questo proposito si veda l’art. 36 della direttiva CE n. 50 del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, secondo cui: “Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali riguardanti la remunerazione di particolari servizi, i criteri sui quali l’amministrazione si fonda per l’aggiudicazione degli appalti sono:

a) qualora l’appalto sia aggiudicato all’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, vari criteri relativi all’appalto quali ad esempio qualità, merito tecnico, caratteristiche funzionali, assistenza tecnica e servizio post vendita, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione, prezzo;

b) unicamente il prezzo più basso.

Qualora l’appalto sia aggiudicato all’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, le amministrazioni enunciano, nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, i criteri d’aggiudicazione di cui esse prevedono l’applicazione, possibilmente nell’ordine decrescente dell’importanza che è loro attribuita”. Nello stesso senso è anche l’art. 30 della direttiva CE 93/37 del Consiglio, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.



Delle 19 amministrazioni provinciali considerate 18 ricorrono alla valutazione dei curricula (sia pure con alcune distinzioni), 2 al criterio di rotazione (una delle quali in associazione alla valutazione dei curricula) e 1 al criterio del prezzo più basso (in associazione comunque alla valutazione dei curricula).

Delle 25 amministrazioni comunali considerate invece 13 fanno ricorso in alcuni casi in associazione con altri metodi, alla valutazione dei curricula, 10 al criterio di rotazione, 7 all’offerta economicamente più vantaggiosa e 3 a quella del prezzo più basso.



**Tav. 9 I criteri di aggiudicazione degli incarichi di valore inferiore ai
200.000 Euro adottati da alcune amministrazioni provinciali**

Province	Rotazione	Offerta economicamente più vantaggiosa⁶	Prezzo	Valutazione dei curricula
Alessandria				* (sotto ai 40.000 euro la scelta è fiduciaria con obbligo di motivazione)
Ancona				*
Asti				*
Belluno				Avviene per scelta fiduciaria sotto ai 40.000 Euro previa la sola verifica della loro esperienza e capacità professionale
Bologna				Gli incarichi possono essere conferiti solo a determinati soggetti di garantita professionalità
Catania				*
Catanzaro				*
Firenze	*			*
Frosinone				*
Mantova				*

Fonte: Centro Studi CNI, 2000

⁶Per gli incarichi di importo inferiore alla soglia comunitaria, generalmente l’offerta più vantaggiosa è parametrata sulla base dei curricula, del tempo di esecuzione e dell’importo.



**Tav. 9 (segue) I criteri di aggiudicazione degli incarichi di valore inferiore ai
200.000 Euro adottati da alcune amministrazioni provinciali**

Province	Rotazione	Offerta economicamente più vantaggiosa	Prezzo	Valutazione dei curricula
Massa-Carrara				*
Messina				*
Nuoro				*
Pordenone				* (la scelta è fiduciaria, tenendo conto dell'esperienza acquisita, sotto ai 40.000 Euro)
Ragusa	*			
Sassari				* (per gli incarichi di valore inferiore ai 40.000 Euro l'affidamento è fiduciario, mentre tra i 40.000 e i 200.000 Euro sulla base dei curricula)
Teramo				*
Trento		*		* (si valuta anche il tempo preventivato di realizzazione dell'incarico)
Varese				*

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



**Tav. 10 I criteri di aggiudicazione degli incarichi di valore inferiore ai
200.000 Euro adottati da alcune amministrazioni comunali**

Comuni	Rotazione	Offerta economicamente più vantaggiosa⁷	Prezzo	Valutazione dei curricula
Alessandria			*	
Asti		*		
Bari	*			
Belluno				*
Bergamo				*
Bolzano	*			
Castellammare di Stabia				*
Fasano	Gli incarichi sono conferiti mediante criteri di scelta da concordarsi con le rappresentanze provinciali degli ordini e delle associazioni professionali			
Firenze	*			*
Forlì	*			*
Grosseto	*	*		
Jesi	Fino a 7.500 Euro	Fino a 15.000 Euro, e fino a 200.000 Euro con apposita commissione valutatrice		
Lamezia Terme		*		
Lecce	*			

Fonte: Centro Studi CNI, 2000

⁷ Per gli incarichi di importo inferiore alla soglia comunitaria, generalmente l’offerta più vantaggiosa è parametrata sulla base dei curricula, del tempo di esecuzione dell’importo.



Tav. 10 (segue) I criteri di aggiudicazione degli incarichi di valore inferiore ai 200.000 Euro adottati da alcune amministrazioni comunali

Comuni	Rotazione	Offerta economicamente più vantaggiosa	Prezzo	Valutazione dei curricula
Milano				
Oristano	*	*		
Pavia				*
Prato	*			
Ragusa	*			*
Roma		*	*	
Trapani				*
Trento		*		*
Treviso				*
Verona				*
Viareggio			*	*
Vicenza				*

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Infine qualche notazione per quanto riguarda i casi di alcuni enti territoriali. Il Comune di Perugia, che non è stato inserito nella tavola, prevede, nel suo regolamento la possibilità di adottare quattro procedure diverse: il sistema dell’asta pubblica; il sistema della licitazione privata; il sistema dell’appalto concorso; la trattativa privata. I primi due si differenziano tra loro per l’ambito soggettivo dei partecipanti, per cui nel caso dell’asta pubblica è possibile la partecipazione di tutti i soggetti interessati, che possiedano determinati requisiti, mentre nella licitazione privata alla fase di aggiudicazione possono partecipare solamente i soggetti che siano stati invitati a farlo. Ora, tali procedimenti di gara presuppongono che il progetto di contratto sul quale sollecitare le offerte degli interessati sia definito in ogni sua parte. Il sistema dell’appalto-concorso è previsto, invece, quando sia data la diversa evenienza che l’Amministrazione necessiti dell’apporto di soggetti terzi per la definizione dello stesso progetto di contratto, in alcuni suoi elementi sostanziali. E necessita, in particolare, “della collaborazione delle ditte ritenute particolarmente idonee per porre in essere progetti che, per la loro complessità, o novità tecnica, artistica o scientifica, richiedono una più profonda conoscenza ed una più spiccata abilità inventiva o costruttiva”⁸.

Infine, il sistema della trattativa privata, che consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo e che il regolamento del Comune di Perugia consente, oltre che nei casi tassativamente previsti dalla legge, per motivi di urgenza e per gli incarichi il cui valore non superi i 125.000 Euro (per le opere pubbliche) e 50.000 Euro (per forniture di beni e servizi). Il regolamento prevede che la scelta del contraente nel caso della trattativa privata, avvenga previo confronto concorrenziale tra almeno 15 concorrenti, se sussistono in tal numero soggetti qualificati. Il regolamento non specifica, tuttavia, le modalità di tale confronto.

Per quanto riguarda l’indicazione del criterio del maggior ribasso del prezzo e dell’offerta economicamente più vantaggiosa, va

⁸ Consiglio giustizia amministrativa, 7. 1. 1987, n. 1.



ricordato che essi sono adottati nella fase di aggiudicazione qualora l’affidamento avvenga per gara (sempre nelle forme di asta pubblica, licitazione privata ed appalto concorso), e di solito sono previsti come alternativi dai regolamenti che li prevedono (per questo nella tabella sono indicati contestualmente per gli enti locali che ad essi ricorrano).

Con riguardo alla valutazione dei curricula, va sottolineato che essa avviene di solito secondo criteri puntualmente specificati dai regolamenti pervenuti. Ad esempio, nel caso del Comune di Castellammare di Stabia, la valutazione dei curricula avviene attraverso l’attribuzione di un certo numero di punti in base al voto di laurea, alla quantità di opere realizzate (massimo 16 punti per ogni opera), ai precedenti incarichi di direzione dei lavori e di ingegnere capo.

Il regolamento trasmesso dal Comune di Messina prevede la sola valutazione dei curricula per l’affidamento degli incarichi di valore inferiore ai 40.000 Euro, mentre per gli incarichi compresi tra i 40.000 e i 200.000 Euro tale valutazione avviene nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica, che assicura adeguata pubblicità e trasparenza.



2.6. Le forme di pubblicità

La legge quadro, come si è detto, richiede adeguate forme di pubblicità per le procedure di affidamento degli incarichi, ed ora il regolamento (n. 554/1999) fa lo stesso all’art. 62, comma 1, relativamente agli incarichi il cui importo sia inferiore a 40.000 Euro.

Prima dell’intervento di tale puntuale previsione, tuttavia, molti Comuni già predisponivano, nelle discipline da essi emanate, forme di pubblicità alle procedure di affidamento degli incarichi sotto soglia comunitaria (200.000 Euro). In particolare, forme di pubblicità sono state adottate talvolta con riferimento esclusivo agli incarichi di valore compreso tra i 40.000 e i 200.000 Euro, come nel caso della Provincia di Sassari, o del Comune di Milano (la cui recente delibera fa riferimento alla somma di 200.000 Dsp per delimitare la fascia intermedia, secondo l’unità di misura adottata dal d.P.R. 554/99), talaltra in via generale. In particolare delle 19 Province considerate 12 hanno affrontato formalmente la questione della predisposizione di attività di pubblicazione degli incarichi nei propri regolamenti interni; delle 31 amministrazioni comunali considerate 15 si sono comportate allo stesso modo.

Altri Comuni e Province non hanno invece fatto cenno, nelle disposizioni sugli affidamenti da essi emanate, alla pubblicità, né prevedendone uno specifico regime né operando il richiamo alla legislazione vigente. Tuttavia, da alcuni bandi tipo realizzati da tali amministrazioni comunali e provinciali e pervenuti presso il Centro Studi C.N.I. risulta che questi ultimi comunque si attengano a quanto predisposto dalla legge nazionale. Quindi, tali amministrazioni comunali e provinciali, pur non avendo ritenuto necessario regolamentare in proprio tale aspetto dell’affidamento degli incarichi, risultano rispettose di quanto predisposto dalla legge nazionale.



Tav. 11 Adozione di disposizioni in materia di pubblicità dell’affidamento degli incarichi da parte delle amministrazioni provinciali

Province	Presenza di disposizioni in materia di pubblicità	Assenza di disposizioni in materia di pubblicità
Alessandria		*
Ancona	*	
Asti	*	
Belluno		*
Bologna		*
Catania	*	
Catanzaro	*	
Firenze⁹		*
Frosinone¹⁰	*	
Mantova	*	
Massa-Carrara	*	
Messina	*	
Nuoro		*

Fonte: Centro Studi CNI, 2000

⁹ La Provincia di Firenze dispone di un pubblico elenco di professionisti e di un pubblico registro dove sono elencati i soggetti affidatari degli incarichi. In questo caso dunque, seppure non vi sono disposizioni relative alla pubblicità della procedura, è assicurata la conoscibilità degli incarichi affidati.

¹⁰ La Provincia di Frosinone prevede espressamente l’obbligo di dare adeguata pubblicità solo agli incarichi di valore compreso tra i 40.000 ed i 200.000 Euro (ora Euro), e non in via generale con previsione comprensiva anche gli incarichi di valore inferiore ai 40.000 Euro, per i quali prevede tuttavia l’obbligo di motivazione.



Tav. 11 (segue) Adozione di disposizioni in materia di pubblicità dell’affidamento degli incarichi da parte delle amministrazioni provinciali

Province	Presenza di disposizioni in materia di pubblicità	Assenza di disposizioni in materia di pubblicità
Pordenone	*	
Ragusa		*
Sassari¹¹	*	
Teramo	*	
Trento	*	
Varese		*

Fonte: Centro Studi CNI, 2000

¹¹ La Provincia di Sassari esclude però ogni pubblicità per gli incarichi di valore inferiore ai 40.000 Euro.



Tav. 12 Adozione di disposizioni in materia di pubblicità dell’affidamento degli incarichi da parte delle amministrazioni comunali

Comuni	Presenza di disposizioni in materia di pubblicità	Assenza di disposizioni in materia di pubblicità
Alessandria	*	
Asti		*
Bari		*
Belluno		*
Bergamo		*
Bolzano		*
Castellammare di Stabia	*	
Cremona		*
Fasano		*
Firenze	*	
Forlì¹²		*
Grosseto	*	
Jesi	*	
Lamezia Terme		*

Fonte: Centro Studi CNI, 2000

¹² Il Comune di Forlì non fa richiamo ad un sistema volto a garantire la adeguata pubblicità della procedura di conferimento, ma il suo regolamento per il conferimento degli incarichi professionali ha istituito presso la segreteria generale comunale un “registro degli incarichi conferiti” per la raccolta e l’archiviazione dei dati concernenti gli incarichi professionali.



Tav. 12 (segue) Adozione di disposizioni in materia di pubblicità dell’affidamento degli incarichi da parte delle amministrazioni comunali

Comuni	Presenza di disposizioni in materia di pubblicità	Assenza di disposizioni in materia di pubblicità
Lecce	*	
Legnano		*
Milano¹³		*
Oristano	*	
Pavia¹⁴		*
Perugia	*	
Pordenone		*
Prato		*
Ragusa		*
Roma	*	
Trapani	*	
Trento	*	

Fonte: Centro Studi CNI, 2000

¹³ Il Comune di Milano fa riferimento all’art. 17 della l. 109/1994 per individuare, in via generale, la disciplina dell’affidamento degli incarichi di valore compreso tra i 40.000 Euro e i 200.000 DSP. Dal momento che l’art. 17 contiene disposizioni riguardanti il regime della pubblicità, questo aspetto dovrebbe ritenersi sufficientemente soddisfatto con tale richiamo. Tuttavia il Comune di Milano non ha predisposto una disciplina espressa della materia, se non con riferimento all’affidamento degli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.

¹⁴ Anche il Comune di Pavia fa espressamente rinvio alla legge 109/94, seppure in modo generico, sottolineando come le disposizioni di tale legge e del regolamento attuativo (ora d.P.R. 554/99) prevalgano rispetto alle disposizioni del regolamento comunale.



Tav. 12 (segue) Adozione di disposizioni in materia di pubblicità dell’affidamento degli incarichi da parte delle amministrazioni comunali

Comuni	Presenza di disposizioni in materia di pubblicità	Assenza di disposizioni in materia di pubblicità
Treviso	*	
Verona	*	
Viareggio	*	
Vicenza	*	
Viterbo		*

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



2.7. Gli organi preposti alla determinazione degli affidamenti

Le tavole 13 e 14 mostrano quante Amministrazioni abbiano stabilito in via generale quali debbano essere gli organi responsabili della selezione dei candidati all’affidamento degli incarichi di progettazione. Risulta evidente come la maggioranza delle amministrazioni locali considerate abbia puntualmente stabilito la composizione delle commissioni nonché le procedure seguite nell’ambito di questa importante fase. Quasi sempre la scelta del soggetto affidatario spetta a commissioni, di cui può far parte anche il dirigente del settore nell’ambito del quale si procede all’affidamento dell’incarico, mentre l’atto formale di aggiudicazione è adottato generalmente con delibera della giunta o determinazione del dirigente di settore.

Nel caso del Comune di Belluno, ad esempio, la procedura di aggiudicazione risulta notevolmente disciplinata, laddove l’atto formale di nomina del professionista incaricato avviene con determinazione dirigenziale motivata, preceduta da una selezione meritocratica effettuata da parte del responsabile del procedimento, tra i soggetti proposti dalla giunta comunale.



Tav. 13 Organi preposti alla determinazione del conferimento degli incarichi da parte delle amministrazioni provinciali

Province	Organi proposti
Alessandria	Giunta provinciale
Ancona	Giunta provinciale, su proposta motivata di una rosa di nominativi da parte dei dirigenti competenti
Asti	Dirigente del settore competente
Belluno	Non specificato (stazioni appaltanti)
Bologna	Presidente della giunta, sentita quest’ultima, conferisce gli incarichi su proposta dei dirigenti dei settori competenti
Catania	Commissione giudicante ristretta nominata dal Presidente della Provincia, i cui criteri di attribuzione devono essere approvati dalla amministrazione
Catanzaro	La Giunta provinciale nomina la Commissione giudicatrice presieduta dal dirigente competente
Firenze	Dirigente competente
Frosinone	Settore tecnico dell’amministrazione
Mantova	Dirigente competente
Massa-Carrara	Commissione giudicante composta dal Dirigente del Settore LL.PP., da un funzionario responsabile del servizio contratti e da un esperto nelle materie specifiche nominato dal Presidente della Provincia
Messina	Dirigente del settore competente
Nuoro	Dirigente del settore competente
Pordenone	Dirigente competente

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 13 (segue) Organi preposti alla determinazione del conferimento degli incarichi da parte delle amministrazioni provinciali

Province	Organi proposti
Ragusa	Amministrazione provinciale (non indicato l’organo specifico)
Sassari	Amministrazione provinciale (non indicato l’organo specifico)
Teramo	Amministrazione provinciale (non indicato l’organo specifico)
Trento	Amministrazione committente (non indicato l’organo specifico)
Varese	Non indicato l’organo specifico

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 14 Organi preposti alla determinazione del conferimento degli incarichi da parte delle amministrazioni comunali

Comuni	Organi proposti
Alessandria	Commissione giudicatrice nominata dalla Giunta comunale e presieduta dal dirigente competente per materia ¹⁵ . L’aggiudicazione avviene attraverso determinazione dirigenziale
Asti	Commissione giudicatrice, nominata dal dirigente del settore interessato. Il dirigente provvede anche, con propria determinazione, all’affidamento dell’incarico
Bari	Dirigente (competente) ¹⁶
Belluno	Dirigente procede alla nomina del professionista previa indicazione all’ufficio, da parte della Giunta comunale, di una rosa di massimo cinque professionisti competenti di propria fiducia. Il responsabile del procedimento procede alla selezione meritocratica
Bergamo	Dirigente competente sentito il responsabile del procedimento
Bolzano	Nelle gare di procedura aperta e di procedura ristretta le commissioni sono composte dal direttore di ripartizione competente in funzione di presidente, un funzionario della ripartizione ai lavori pubblici ed al patrimonio ed un funzionario per la ripartizione competente per l’esecuzione del contratto di appalto
Castellammare di Stabia	Dirigente del settore ¹⁷
Cremona	Giunta comunale
Fasano	Non indicato
Firenze	Giunta comunale
Forlì	Organi competenti procedono all’affidamento degli incarichi sulla base di una terna proposta dal dirigente del settore interessato

Fonte: Centro Studi CNI, 2000

¹⁵ La commissione giudicatrice è così composta nel caso in cui sia stato adottato un metodo per cui debbano essere valutati elementi ulteriori rispetto al prezzo. Altrimenti la commissione giudicatrice è presieduta dal dirigente del settore o del servizio autonomo competente; di essa fanno parte altresì due dipendenti di qualifica non inferiore alla settima con funzione di testimoni.

¹⁶ In caso di scelta fiduciaria per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 Euro.

¹⁷ Per incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 Euro, il cui affidamento avvenga su base fiduciaria.



Tav. 14 (segue) Organi preposti alla determinazione del conferimento degli incarichi da parte delle amministrazioni comunali

Comuni	Organi proposti
Grosseto	Commissione presieduta dal dirigente del settore competente per materia
Jesi	Commissione giudicatrice costituita dal dirigente del servizio interessato, dal funzionario dell’unità preposta e dal segretario generale-presidente
Lamezia Terme	Commissione giudicatrice
Lecce	Commissario straordinario nell’ambito di un numero limitato di gruppi di professionisti individuati dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale
Legnano	Commissione di tre membri, più un componente dell’ufficio contratti in funzione di segretario, presieduta dal presidente di settore interessato
Milano	Direttore del settore interessato
Oristano	Responsabile del procedimento
Pavia	Non indicato
Perugia	Commissione di gara procede all’aggiudicazione, ma questa diventa efficace dopo l’approvazione della giunta comunale
Pordenone	Non indicato
Prato	Dirigente del settore competente su incarico dell’amministrazione comunale
Ragusa	Giunta municipale
Roma	Giunta comunale previa designazione a cura del direttore del dipartimento tecnico competente e previo parere consultivo espresso da una apposita commissione
Trapani	Commissione di gara nominata e composta secondo le modalità di cui all’art. 37 della legge regionale 29/4/85, n. 21

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 14 (segue) Organi preposti alla determinazione del conferimento degli incarichi da parte delle amministrazioni comunali

Comuni	Organi proposti
Trento	Commissione presieduta dal dirigente di settore competente
Treviso	Commissione giudicatrice nominata in analogia a quanto previsto dall’art. 21, commi 5 e 6, l. 109/1994 ¹⁸
Verona	Giunta o Consiglio comunale (deliberazione a contrattare); le commissioni delle gare sono presiedute dal dirigente del servizio competente
Viareggio	Sindaco o, nel caso di opere tecniche, dirigente, previa valutazione congiunta con il Sindaco o l’assessore competente
Vicenza	Giunta comunale
Viterbo	Amministrazione comunale

Fonte: Centro Studi CNI, 2000

¹⁸ L. 109/1994, art. 21, commi 5 e 6: “5. La commissione giudicatrice, nominata dall’organo competente ad effettuare la scelta dell’aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l’appalto o la concessione cui l’incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte delle facoltà di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime”.



2.8. Il ricorso agli elenchi di professionisti

Dalla ricerca effettuata è emerso che alcuni enti territoriali hanno predisposto degli elenchi di professionisti cui è possibile ricorrere in caso di esigenza dell’amministrazione, per l’affidamento dell’incarico di progettazione. In particolare tra le 19 amministrazioni provinciali considerate, 9 hanno predisposto tale elenco. Per quanto concerne le amministrazioni comunali, delle 31 amministrazioni 8 risultano predisposto tale elenco.

Talvolta tali elenchi sono indicati con il termine “albo”, ma qui si è preferito usare il più neutrale termine “elenco” onde evitare una confusione con quelli che sono gli albi degli ordini professionali, in cui sempre devono essere iscritti i professionisti partecipanti alle procedure selettive per gli affidamenti di progettazione.

Inoltre, altra distinzione va fatta rispetto ai registri tenuti presso le amministrazioni comunali e provinciali, dai quali risultano i nominativi dei professionisti che siano già stati affidatari di incarichi.



Tav. 15 Amministrazioni provinciali che prevedono l’istituzione di un apposito elenco di professionisti tra i quali scegliere gli affidatari degli incarichi di valore inferiore ai 200.000 Euro

Province	Elenco previsto	Elenco non previsto
Alessandria		*
Ancona	*	
Asti	*	
Belluno		*
Bologna		*
Catania	*	
Catanzaro	*	
Firenze	*	
Frosinone		*
Mantova	*	
Massa-Carrara	*	
Messina		*
Nuoro	*	
Pordenone	*	
Ragusa		*

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 15 (segue) Amministrazioni provinciali che prevedono l’istituzione di un apposito elenco di professionisti tra i quali scegliere gli affidatari degli incarichi di valore inferiore ai 200.000 Euro

Province	Elenco previsto	Elenco non previsto
Sassari		*
Teramo		*
Trento		*
Varese		*

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 16 Amministrazioni comunali che prevedono l’istituzione di un apposito elenco di professionisti sul quale basare per l’affidamento degli incarichi di valore inferiore ai 200.000 Euro

Comuni	Elenco previsto	Elenco non previsto
Alessandria		*
Asti		*
Bari		*
Belluno		*
Bergamo		*
Bolzano		*
Castellammare di Stabia		*
Cremona	*	
Fasano	*	
Firenze	*	
Forlì	*	
Grosseto		*
Jesi	*	
Lamezia Terme		*
Lecce		*

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



Tav. 16 (segue) Amministrazioni comunali che prevedono l’istituzione di un apposito elenco di professionisti sul quale basare per l’affidamento degli incarichi di valore inferiore ai 200.000 Euro

Comuni	Elenco previsto	Elenco non previsto
Legnano		*
Milano	*	
Oristano	*	
Pavia		*
Perugia		*
Pordenone		*
Prato		*
Ragusa		*
Roma	*	
Trapani		*
Trento		*
Treviso		*
Verona		*
Viareggio		*
Vicenza		*
Viterbo		*

Fonte: Centro Studi CNI, 2000



2.9. I regolamenti generali dei contratti

Alcuni Comuni e Province (Comuni di Alessandria, Grosseto, Trapani, Trento e Province di Alessandria, Messina, Padova, Pordenone, Taranto e Varese) non hanno inviato un provvedimento relativo alla disciplina degli affidamenti di incarichi relativi ai lavori pubblici, ma un regolamento generale dei contratti. Tale documento è diverso da quello contenente la sola disciplina degli affidamenti, in quanto avente un ambito di applicazione assai più ampio, oltre che tendenzialmente distinto. Infatti, questo tipo di regolamento generalmente comprende la disciplina relativa alla formazione, alla stipulazione ed all’esecuzione di tutti i contratti di cui l’ente pubblico territoriale è parte e nei quali agisce in condizioni di parità con l’altro contraente, essendo il momento della contrattazione, a differenza di quello relativo alla scelta del contraente, che lo precede, sottoposto alla disciplina del diritto privato. I contratti oggetto di tale disciplina, dunque, non sono solo quelli relativi al settore dei lavori pubblici, ma anche quelli relativi a forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti, locazioni, che riguardino non solo strettamente i fini istituzionali dell’ente.

Questi regolamenti sono comunque risultati utili, poiché essi disciplinano spesso in modo puntuale i singoli contratti appartenenti ai diversi settori, a volte prestando particolare attenzione ai presupposti degli incarichi di progettazione.